

2207

cl

0

8 maggio 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFGP
Palazzo federale ovest
3003 Berna

Invio per posta elettronica: sandrine.favere@sem.admin.ch,
helena.schaer@sem.admin.ch, ariane.studer@fedpol.admin.ch,
nicole.emch@fedpol.admin.ch.

Procedura di consultazione concernente il recepimento e trasposizione nel diritto svizzero delle basi legali sull'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) (regolamenti (EU) n. 2018/1862, (UE) n. 2018/1861 e (UE) n. 2018/1860) (sviluppi dell'acquis di Schengen) e modifica della LSISA per registrare nel SIMIC l'espulsione giudiziaria e migliorare le statistiche sulle decisioni di rimpatrio

Gentili signore,
Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 13 febbraio 2019 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. Considerazioni generali

Il Governo cantonale saluta positivamente il recepimento dei Regolamenti SIS in oggetto nel diritto interno e le conseguenti modifiche legislative che ne derivano. Infatti le novità proposte tendono ad armonizzare le procedure nazionali per l'uso del SIS II, in particolare nell'ambito dei rapimenti e sottrazioni di minori ad opera di un genitore e dei reati di natura terroristica. In effetti i tre regolamenti sono stati elaborati successivamente agli attacchi terroristici nello Spazio Schengen, allo scopo di migliorare ulteriormente la collaborazione transfrontaliera e aumentare la sicurezza interna dei Paesi Schengen e di far fronte alle nuove sfide migratorie.

Parimenti l'Esecutivo cantonale accoglie favorevolmente le proposte modifiche della LSISA poiché esse permettono da un lato di registrare direttamente le espulsioni giudiziarie nel sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (SIMIC) e d'altro canto di allestire statistiche complete sui rimpatri dei cittadini di stati terzi ed europei.

Per quanto concerne l'ambito polizia, le modifiche proposte vengono accolte positivamente, in quanto ampliano le possibilità di segnalazione e accesso, segnatamente l'obbligo di segnalazione di persone legate al terrorismo e di divieti d'entrata anche per motivi di sicurezza, l'inserimento dell'impronta digitale in SIS, una maggiore collaborazione tra le autorità e uno

scambio di informazioni più celere, misure volte ad aumentare la collaborazione nello spazio Schengen e ad aumentare concretamente la sicurezza.

Riguardo alle espulsioni penali, si osserva in maniera generale che si rende necessaria una buona coordinazione tra i vari attori coinvolti, poiché la tempistica data tra la decisione del tribunale e la presa a carico da parte della Polizia cantonale per l'organizzazione effettiva dell'allontanamento dovrà essere contenuta e proprio in questo contesto si inseriranno anche le misure amministrative di competenza dell'Autorità cantonale della migrazione.

2. Considerazioni sui singoli Regolamenti SIS II e sugli articoli delle Leggi oggetto di modifica

2.1 Regolamento SIS polizia

L'art. 20 estende le categorie di dati che possono essere elaborati nel SIS II, permettendo di aggiungere segnatamente l'indicazione che la persona è coinvolta in attività legate al terrorismo, è a rischio di suicidio o pone una minaccia per la salute pubblica.

Inoltre per la verifica dell'identità è possibile utilizzare, oltre alle fotografie e alle impronte digitali, anche le immagini del volto e le impronte palmari per identificare una persona, e nel caso di una persona scomparsa persino i profili DNA (art. 42 par. 3). Non appena tecnicamente possibile si potranno inoltre confrontare già al confine le fotografie e il volto (art. 42 e 43), aumentando la possibilità di identificazione e rendendo dunque i controlli più efficaci.

Per quanto attiene all'art. 21 par. 2 gli Stati membri sono tenuti a segnalare in SIS le persone che commettono reati di terrorismo, deroghe sono previste solamente se la segnalazione potrebbe compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari. Anche questa misura, volta a garantire l'omogeneità delle informazioni nello spazio Schengen e ad aumentare la sicurezza, viene accolta in maniera positiva.

L'art. 36 introduce la nuova categoria del controllo di indagine che permette di interrogare la persona ricercata in base a un catalogo specifico di domande che l'autorità dello Stato segnalante ha inserito in SIS II; non si tratta però di un controllo specifico che permette anche la perquisizione della persona. Questo strumento è volto a contrastare il terrorismo e reati gravi, ma necessita di una base legale nazionale.

Per quanto riguarda la segnalazione di un controllo di indagine al fine di prevenire minacce, ossia al di fuori di un procedimento penale, non esiste una base legale in senso formale né a livello federale né a livello cantonale.

Inoltre si osserva che a livello cantonale, le misure di inchiesta che si fondano su una base legale cantonale volte a prevenire reati (osservazione preventiva, indagine in incognito e inchiesta mascherata) sono attualmente oggetto di un ricorso al Tribunale federale e dunque anche in questo ambito, almeno per ora, non sussiste una base legale.

Nel contesto dell'ampliamento delle possibilità di segnalazione si inseriscono pure il nuovo art. 38, il quale contiene una lista ampliata di oggetti che possono essere segnalati, e l'art. 40 che permette di segnalare ignoti ricercati a fini di identificazione (impronte digitali e palmari).

Inoltre l'art. 47 permette alle Autorità preposte un diritto di consultazione diretto alle segnalazioni secondo l'art. 38 par. 2, per la ricerca di armi al fine di verificare se la persona in oggetto o l'arma è stata segnalata o l'arma è ricercata a fini di sequestro o a scopi probatori in un procedimento penale. Per il nostro Cantone, per quanto riguarda il permesso di acquisto e porto di armi, il servizio competente è il Servizio armi della Polizia cantonale, al quale può dunque essere concesso un accesso diretto. Si osserva che già attualmente il Servizio armi ha un profilo di accesso RIPOL/SIS che permette la visione completa, mentre la registrazione di armi rubate o smarrite avviene attraverso i Servizi centrali della Polizia cantonale.

2.2 Regolamento SIS frontiere

Per quanto attiene la novità per cui il Regolamento, all'art. 20 par. 2, prescrive di indicare se la decisione di vietare l'entrata è legata ad una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici, il tipo di divieto d'entrata pronunciato ed eventualmente il tipo di reato in questione, la stessa viene salutata positivamente dall'Autorità della migrazione. Infatti la medesima potrà così disporre di ulteriori elementi ai fini dell'esame delle singole fattispecie.

In merito all'art. 34, si considera in modo positivo che le Autorità della migrazione e dell'asilo, avranno accesso alle segnalazioni per l'esame delle condizioni e per l'adozione di decisioni in materia d'ingresso, soggiorno, rimpatrio e respingimento, afferenti cittadini di Paesi terzi che soggiornano nello spazio Schengen illegalmente o che hanno depositato una domanda d'asilo. Ciò comporta la disponibilità di un'ampia raccolta di dati per l'esercizio delle proprie funzioni.

Da ultimo, relativamente ai dati complementari, per trattare i casi di usurpazione di identità di cui all'art. 47, mediante la quale lo Stato segnalante aggiunge alla segnalazione ulteriori dati, si rileva che questi elementi sono di grande aiuto per l'attività delle Autorità migratorie. In effetti gli stessi consentono così di evitare abusi nella concessione di visti o autorizzazioni mediante lo scambio d'identità.

2.3 Regolamento SIS rimpatri

In generale, preme sottolineare l'utilità dell'inserimento delle segnalazioni SIS inerenti i rimpatri poiché le stesse servono a controllare se i cittadini di Paesi terzi, oggetto di una decisione di rimpatrio, hanno effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri. Con ciò si giunge ad un miglioramento dell'efficacia nel controllo dell'avvenuto abbandono del territorio, limitatamente ai casi di partenza controllata.

L'inserimento delle segnalazioni di rimpatrio nel SIS secondo l'art. 3 ha lo scopo di sostenere le Autorità nell'esecuzione del rimpatrio di cittadini di Stati terzi oggetto di una decisione di allontanamento. L'accesso a queste informazioni contribuisce quindi ad impedire la migrazione irregolare tra i vari Stati membri e rappresenta un ulteriore tassello rispetto alla collaborazione già in atto nell'ambito degli accordi Dublino.

L'Esecutivo cantonale ritiene utile la consultazione preventiva con lo Stato membro che ha emesso una segnalazione di rimpatrio, prima della proroga o del rilascio di un permesso di soggiorno o di un visto di lunga durata giusta l'art. 9, poiché permette all'Autorità di raccogliere eventuali dati utili all'esame della richiesta di autorizzazione.

2.4 Legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 68a cpv. 4 LStrI

Il Consiglio di Stato ritiene utile la facoltà conferita da questo disposto alle Autorità cantonali della migrazione le quali avranno la possibilità di registrare e utilizzare i dati biometrici in SIMIC riguardanti le persone che devono lasciare la Svizzera. Ciò permetterà di migliorare lo scambio d'informazioni sia tra le Autorità svizzere sia con quelle estere ai fini del respingimento o dell'esecuzione di un allontanamento.

2.5 Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA)

Art. 3 cpv. 4^{bis} e 9 cpv. 1 lett. b e pcv. 2 lett. b LSISA

Per quanto attiene l'utilizzo di SIMIC per trasferire a SIS le decisioni di rimpatrio e di divieto d'entrata, il Governo cantonale concorda con l'Autorità federale che questa modifica comporterà dei vantaggi, sia a livello procedurale sia per il reperimento di dati in vista della preparazione di una statistica dettagliata in merito all'espulsioni giudiziarie e alle decisioni di rimpatrio afferenti a cittadini stranieri.

Inoltre, merito all'ampliamento ai diritti di accesso a SIMIC in favore delle Autorità cantonali competenti nell'esecuzione dell'espulsione giudiziaria, ai fini della registrazione dei dati nel sistema, l'Esecutivo cantonale saluta positivamente la possibilità di registrare direttamente nel sistema questa tipologia di decisione con la conseguente trasmissione al SIS II. Ciò evita, rispetto alla situazione attuale, di passare tramite la SEM per l'inserimento in SIMIC dei relativi dati. Di conseguenza tale procedura diviene più snella ed efficiente.

Per quanto riguarda le denominazioni, si osserva che nel progetto LSISA, art 3 cpv 4 bis lett. f / h / i, si parla di "rinvio coatto – partenza volontaria o coatta", nel progetto SIMIC espulsioni giudiziarie, art 67 cpv 2 lett b, si parla di "rinvio coatto o cautelativo". Per evitare malintesi, si ritiene che sarebbe opportuno utilizzare le definizioni impiegate tutt'oggi a livello nazionale, ovvero DEPA (Deportee accompanied) e DEPU (Deportee unaccompanied).

2.6 Codice penale (CP)

Giusta l'art. 354 cpv. 4 CP la SEM verrebbe autorizzata in un'ordinanza federale a trasmettere dei dati da AFIS (fotografie e impronte digitali) nel N-SIS.

2.7 Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Per quanto attiene l'art. 15 concernente il sistema di ricerca automatizzato di polizia, si osserva che una segnalazione a livello europeo nel SIS II presuppone un previo inserimento nel RIPOL (o SIMIC) come banca dati nazionale. Le autorità preposte inseriscono le informazioni supplementari introdotte dai tre nuovi regolamenti in RIPOL (o SIMIC). Le nuove possibilità di utilizzo di RIPOL non creano tuttavia alcuna nuova competenza per le autorità autorizzate ad inserire segnalazioni di ricerca nel sistema.

3. Conclusioni

Per quanto di competenza dell'Autorità della migrazione si osserva, relativamente all'impatto sui Cantoni, che la modifica legislativa in parola non dovrebbe comportare ulteriori aggravii, né dal punto di vista finanziario né amministrativo.

Se da un lato le citate Autorità saranno tenute a svolgere nuovi compiti, quali l'iscrizione/cancellazione in SIMIC dei dati inerenti l'espulsione penale e la sua avvenuta esecuzione, d'altra parte le stesse non saranno più confrontate con l'obbligo di comunicare all'Autorità federale i dati necessari affinché la stessa proceda all'iscrizione del provvedimento nell'applicativo menzionato.

Da ultimo per quanto di pertinenza della Polizia cantonale, se da un lato la stessa viene sgravata di alcuni compiti, trasferiti all'Autorità della migrazione, d'altro canto la stessa viene confrontata

con un maggior numero di dati da trattare. Pertanto si presume che questa modifica non comporta ulteriori aggravii per le Autorità di Polizia.

Vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.


Il Presidente:



Christian Vitta

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch);
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch);
- Comando della Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.